

REGOLAMENTO (CEE) N. 188/68 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1968

relativo alle maggiorazioni o riduzioni applicabili ai prezzi della barbabietola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 5, paragrafo 2, e 45,

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che, in principio, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo, al momento dell'acquisto delle barbabietole destinate alla trasformazione in zucchero, di pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola, modificato applicando le maggiorazioni o riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo ;

considerando che la qualità e, conseguentemente, il valore delle barbabietole da zucchero sono in funzione soprattutto del loro tenore in zucchero ;

considerando che per determinare il valore delle barbabietole, la cui qualità differisce dalla qualità tipo, il sistema più adatto consiste nello stabilire una scala di maggiorazioni e di riduzioni espresse in percentuale del prezzo minimo della barbabietola ;

considerando che per le polarizzazioni estreme, taluni fattori connessi con le condizioni di clima e di raccolta possono ostacolare l'estrazione di zucchero ; che, in mancanza di conoscenze sufficientemente precise concernenti i tassi di estrazione, occorre limitare momentaneamente il prontuario comunitario delle maggiorazioni e delle riduzioni ai tenori che nei paesi settentrionali della Comunità possono essere ritenuti normali, ovvero quelli compresi tra 14,5 e 18 % ;

considerando inoltre che nei paesi settentrionali della Comunità le barbabietole con un tenore inferiore al 14,5 % non sono generalmente prodotte ; che, invece, i tenori inferiori al 14,5 % sono consueti in Italia ;

considerando tuttavia che l'articolo 45 del regolamento n. 1009/67/CEE prevede espressamente la possibilità di adottare disposizioni transitorie per quanto riguarda il modo di pagamento delle barbabietole in Italia ; che, date le particolari difficoltà di tale paese, è opportuno autorizzare l'Italia a

mantenere il suo attuale modo di pagamento delle barbabietole per le due prossime campagne ;

considerando che occorre assicurare che il prontuario fissato con il presente regolamento venga riesaminato alla fine di un periodo sufficientemente lungo per acquisire le esperienze necessarie ;

considerando che il Comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prezzo minimo della barbabietola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento n. 1009/67/CEE, per 1/10 per cento di tenore in saccarosio, è :

— aumentato al minimo di

0,9 % per i tenori superiori al 16,0 % e inferiori o uguali al 17,0 %,

0,8 % per i tenori superiori al 17,0 % e inferiori o uguali al 18,0 % ;

— diminuito al massimo di

0,9 % per i tenori inferiori al 16,0 % e superiori o uguali al 15,5 %,

1,0 % per i tenori inferiori al 15,5 % e superiori o uguali al 14,5 %.

Per i tenori superiori al 18 % si applica il prezzo minimo adattato al 18 %.

2. I contratti e gli accordi interprofessionali, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 1009/67/CEE, possono prevedere maggiorazioni superiori e delle riduzioni inferiori a quelle indicate nel paragrafo 1 ; possono prevedere maggiorazioni supplementari per i tenori in saccarosio superiori al 18 % e riduzioni per i tenori in saccarosio inferiori al 14,5 %.

Articolo 2

La Repubblica italiana è autorizzata ad applicare il modo di pagamento della barbabietola in vigore durante la campagna 1967/1968, tenuto conto del

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

prezzo minimo della barbabietola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento n. 1009/67/CEE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968. Si applica sino al 30 giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 189/68 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1968

relativo a talune modalità di commercializzazione dei semi oleosi acquistati dagli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 26, paragrafo 3, e 27, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che ai sensi del regolamento n. 724/67/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1967 ⁽⁴⁾, la vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento deve effettuarsi mediante aggiudicazione ai fini della loro reimmissione sul mercato comunitario o dell'esportazione dei semi stessi ;

considerando che, allo scopo di evitare perturbazioni sul mercato dei semi oleosi e assicurare la normale

circolazione di tali prodotti prevista dai principi relativi alla regionalizzazione, è opportuno stabilire che gli organismi d'intervento non possono rimettere in vendita sul mercato della Comunità i semi detenuti a prezzi troppo simili a quelli d'intervento ; che, d'altra parte, se a causa dell'evoluzione dei prezzi sul mercato comunitario non è possibile rispettare tali condizioni di prezzo, risulta necessario determinare condizioni particolari di aggiudicazione per la vendita sul mercato comunitario o per l'esportazione ;

considerando che, poiché gli organismi d'intervento effettuano le loro operazioni allo stadio del commercio all'ingrosso, è opportuno che per ciascuna aggiudicazione tali organismi determinino il quantitativo minimo al disotto del quale le offerte vengono rifiutate ;

considerando che le aggiudicazioni all'esportazione, motivate dalla necessità per gli organismi d'intervento di collocare le scorte in loro possesso, non devono peraltro comportare distorsioni a detrimento delle esportazioni normali ; che è quindi opportuno fissare, in ciascun caso, l'obbligo di osservanza di un prezzo minimo ; che, tuttavia, per ciascun caso possono essere fissati vari prezzi minimi, in funzione, da un lato, della lontananza del mercato comunitario rispetto ai paesi di destinazione e, dall'altro, delle speciali condizioni d'importazione in taluni paesi di destinazione ;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26.6.1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. 252 del 19.10.1967, pag. 10.